

**Articoli 41 – 55 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3L**

**Capo VI
Circoscrizioni comunali**

Articolo 41

(Art. 25 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 66 comma 1 lettera m LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Fusione di comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari.

2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

3. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

4. [Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.] ⁽¹⁾

Articolo 42

(Art. 26 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali

1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'articolo 63.

2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnico-linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 2 e dell'articolo 4 comma 2.

3. Il programma è sottoposto all'esame del consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

⁽¹⁾ Il comma 5 dell'art. 25 della LR 4 gennaio 1993, n. 1 (corrispondente al comma 4 dell'art. 41 del presente testo unico) è stato abrogato dall'art. 11 comma 2 della LR 13 marzo 2009, n. 1.

Articolo 43

(Art. 5 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

Articolo 44

(Art. 6 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 5 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Costituzione di nuovi comuni

1. Le frazioni appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.

2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Articolo 45

(Art. 7 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Distacco di frazioni

1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.

2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

Articolo 46

(Art. 8 LR 21 ottobre 1963 n. 29; art. 6 LR 31 marzo 1971 n. 6; art. 1 LR 16 novembre 1983 n. 16)

Riunione di comuni contermini

1. Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.

Articolo 47

(Art. 9 LR 21 ottobre 1963 n. 29; art. 7 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune

1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla giunta regionale, tramite la giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune catastale, deve essere corredata del progetto di delimitazione territoriale.

4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del comune.

Articolo 48

(Art. 1 LR 30 agosto 1979 n. 4)

Controversie territoriali fra comuni

1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 49.

Articolo 49

(Art. 10 LR 21 ottobre 1963 n. 29; art. 8 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Parere del consiglio comunale

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Articolo 50

(Art. 11 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Determinazione dei confini

1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia.

3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

Articolo 51

(Art. 12 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale; provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

Articolo 52

(Art. 77 LR.21 ottobre 1963 n. 29)

Separazione patrimoniale

1. Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'articolo 44, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

2. Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

Articolo 53

(Art. 78 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Delegato del sindaco

1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'articolo 52, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.
2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

Articolo 54

(Art. 79 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Compiti del delegato del sindaco

1. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

Articolo 55

(Art. 80 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Conflitto di interessi patrimoniali

1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta.
2. Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.